

CONVENZIONE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI PER I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (A.S.P.), con sede legale sita in Palermo, Via Giacomo Cusmano n. 24, C.F. e P. IVA 05841760829, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Daniela Faraoni, nata a Santa Caterina Villarmosa (CL) il 12/09/1959, nella persona del Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Convenzioni del Dipartimento Risorse Umane, Dott. Vincenzo Varia, nato a Palermo il 24/11/1960, giusta Deliberazione n. 609 20/05/2021 che attribuisce tra le funzioni e gli atti delegati alla Dirigenza Aziendale la stipula delle Convenzioni per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 con Enti pubblici e privati;

E

Il Dipartimento delle Autonomie Locali – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, con sede legale sita in Via Trinacria 34-36, 90144, C.F. 80012000826, P. IVA 02711070827, rappresentato dal Dirigente Generale Dott. Salvatore Taormina, in qualità di Datore di Lavoro, nato a Marineo (PA) il 08/04/1962, domiciliato per la carica presso la sede.

PREMESSO CHE

- a) la L. n. 833/1978 ha istituito il S.S.N. definendo all'art. 14 i compiti e le funzioni delle UU. SS. LL;
- b) ai sensi degli artt. 25 e 41 D. Lgs. 81/2008, le Aziende sono tenute ad avvalersi di un medico competente per l'effettuazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici, nonché per gli adempimenti previsti dal succitato D. Lgs. 81/2008.
- c) il medico competente può essere dipendente di una struttura pubblica convenzionata con l'imprenditore/datore di lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La premessa forma parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il Dipartimento delle Autonomie Locali affida all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo l'incarico di effettuare le prestazioni di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si impegna ad effettuare il sopraccitato incarico con il proprio personale medico in possesso dei titoli previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 81/2008.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/2008, il medico competente svolge tra gli altri i seguenti compiti:

- a) il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla predisposizione per l'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica del lavoratore;
- b) effettua accertamenti sanitari preventivi periodici;

- c) esprime giudizi di idoneità specifici alla mansione;
- d) prescrive, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D. Lgs. 81/2008, esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche mirate al rischio lavorativo e può avvalersi della collaborazione di medici specialisti;
- e) istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso la U.O. con salvaguardia del segreto professionale sino alla fine dell'espletamento dell'incarico;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetto a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari eseguiti e, a richiesta dello stesso, rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, di cui all'art. n. 35 i risultati anonimi collettivi eseguiti e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- i) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- j) effettua visite mediche richieste dai lavoratori qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- k) collabora all'attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- l) qualora, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti, esprima un giudizio di idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore;
- m) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- n) il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza (art. 39, comma 3).

ART. 5

Gli accessi e le modalità pratiche per l'esecuzione degli accertamenti sanitari sono concordati dal medico competente rispettivamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il datore di lavoro.

ART. 6

La individuazione dei medici competenti cui affidare l'incarico verrà definito a cura del Responsabile della U.O. di Sorveglianza Sanitaria dopo l'acquisizione dell'elenco dei dipendenti completo di qualifica e delle mansioni a cui sono stati adibiti e dei rischi connessi desunti dal documento di valutazione dei rischi della designazione, il datore di lavoro ne prende atto per gli adempimenti consequenziali.

ART. 7

Tutti gli accertamenti sanitari verranno effettuati presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

ART. 8

Il Dipartimento delle Autonomie Locali si impegna a corrispondere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, gli importi previsti nel tariffario di cui al D.A. Sanità n. 924 del 14/05/2013, che in particolare prevede:

1. prima visita e giudizio di idoneità fisica sul lavoro € 20,66;
2. visita periodica € 12,91, e si stabilisce, altresì, il compenso a vacanza per ora in € 61,97; per le visite specialistiche ed accertamenti clinici e strumentali si applica il tariffario vigente

D.A. n. 0924, entrato in vigore in data 01/06/2013;
Ove interverranno modifiche e/o integrazioni relative alle tariffe di cui al D.A. 924/13 sopra richiamato, in vigenza della presente convenzione, si provvederà conseguentemente.

ART. 9

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura con versamento all'Istituto Tesoriere B.N.L. sede di Palermo 90133 - Via Roma n. 291, Codice IBAN: IT39 L 01005 04600 000000 218200.

ART. 10

La convenzione di cui trattasi avrà la durata di anni 1 (UNO) a decorrere dalla data di sottoscrizione mediante firma digitale delle parti, con esclusione del tacito rinnovo.
Rimane garantita la facoltà di recesso con preavviso di gg. 30.

ART. 11

Il Responsabile dell'U.O. Sorveglianza Sanitaria di questa A.S.P., dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale, vigente.

ART. 12

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla legislazione vigente e dalla programmazione sanitaria, saranno adottate con le modalità per la stipula della stessa convenzione.

ART. 13

La presente convenzione dovrà essere registrata in caso d'uso da chi vi abbia interesse con onere a carico della parte inadempiente.

ART. 14

Per tutte le controversie inerenti l'applicazione del presente accordo è competente il Foro di Palermo.

Letto approvato e sottoscritto

**Il Direttore dell'U.O.C.
Affari Generali e Convenzioni
Dott. Vincenzo Varia**

**Il Dirigente Generale del
Dipartimento delle Autonomie Locali
Dott. Salvatore Taormina**